



*Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico*

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali

Al Direttore generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Direzione Istruzione e Formazione Italiana - BOLZANO

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA

e, per conoscenza

Al Capo di Gabinetto

Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Oggetto: utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2025/26.

L'Amministrazione e le OO.SS. hanno sottoscritto il 10 luglio 2025 l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito “CCNI”).

Al fine di consentire a codesti Uffici di procedere con le operazioni di cui all'oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto-legge Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione on-line delle istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze OnLine mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Il servizio Istanze OnLine richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “*Istruzioni per l'accesso al servizio*”.

Come già previsto per la mobilità territoriale e professionale, vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze OnLine tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE), per il personale interessato, al fine di confermare l'inoltro/annullamento dell'inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell'omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l'inserimento del codice personale.

Al fine di informare tutto il personale scolastico dell'anzidetta novità sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che sul portale Polis.

Come lo scorso anno, all'interno del portale Polis sarà disponibile un unico punto di accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E IRC

Relativamente al personale docente si comunica che per l'a.s. 2025/26 l'area Istanze OnLine per la presentazione delle domande sarà aperta **dal 14 luglio al 25 luglio 2025**.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, secondo le medesime scadenze su indicate, tramite il modulo di domanda pubblicato sul sito del MIM nella pagina “*MOBILITÀ 2025-2026 - sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie*” e dovranno essere prodotte, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

I docenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi degli artt. 59, comma 4 e 9-bis D.L. 73/2021, dell'art. 5-ter D.L. 228/2021, dell'art. 5, commi 5 e 6 D.L. 44/2023, e degli artt. 13, comma 2 e 18 bis, comma 4, del d.lgs. 59/2017 presenteranno istanza di utilizzazione e di assegnazione provvisoria secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi dell'apposito modulo di domanda pubblicato sul sito del MIM nella pagina “*MOBILITÀ 2025-2026 - sezione Utilizzazioni e*



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

assegnazioni provvisorie”, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Dal giorno 28 luglio 2025 saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, nel menù “Gestione Anno Scolastico - Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente” le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi **entro il 22 agosto 2025** al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ivi incluse quelle di cui al D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025.

Vincoli di permanenza

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto a decorrere dall’a.s. 2023/24 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di formazione e prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova (**art. 1, comma 13, del CCNI**). Ai fini del calcolo del triennio sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria nei casi consentiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024, successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l’anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- l’anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti non abilitati assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione;
- il periodo di formazione e prova differito o svolto con esito negativo.

Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie dei beneficiari delle deroghe di cui all’art. 1, comma 17, del CCNI, anche in provincia diversa da quella di appartenenza.

Detto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’art. 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

La disciplina di cui al presente punto 1 si applica anche ai docenti con nomina giuridica nell'a.s. 2024/25 e in attesa di quella economica nell'a.s. 2025/26.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'art. 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dall'a.s. 2023/24, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato possono presentare domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste dall'art. 1, comma 17, del CCNI;
- l'anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito o è stato svolto con esito negativo.

I docenti assunti con la predetta procedura e immessi in ruolo nell'a.s. 2024/25, qualora rientrino nelle categorie previste dall'art. 1, comma 17, del CCNI possono presentare domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sia nell'ambito della provincia di appartenenza sia in provincia diversa da quella di appartenenza.

Il CCNI consente ai docenti assunti con la predetta procedura con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2024/25, qualora rientrino nelle categorie previste dall'art. 1, comma 17, del CCNI di presentare domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sia nell'ambito della provincia di appartenenza sia in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova da parte del competente Ufficio territoriale.

Nella sequenza operativa di cui all'ALLEGATO 1 del CCNI i suddetti docenti assunti a tempo determinato, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto nella fase 6 delle utilizzazioni, limitatamente alle utilizzazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato; con riferimento all'assegnazione provvisoria le domande sono trattate nella fase 40, limitatamente alle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.

3. Ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, si applica quanto previsto al precedente punto 1.

Tali docenti possono pertanto presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dall'art. 1, comma 17, del CCNI, anche in provincia diversa da quella di appartenenza.

Il CCNI consente ai docenti assunti con la predetta procedura con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2024/25, di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dall'art. 1, comma 17, del CCNI, anche in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova da parte del competente Ufficio territoriale.

Nella sequenza operativa di cui all'ALLEGATO 1 del CCNI i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto di sostegno, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto nella fase 6 delle utilizzazioni, limitatamente alle utilizzazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato; con riferimento all'assegnazione provvisoria le domande dei docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto di sostegno sono trattate nella fase 40, limitatamente alle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato; con riferimento alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie le domande dei docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune sono trattate nelle fasi 40-bis (utilizzazioni) e 40-ter (assegnazioni provvisorie), limitatamente alle operazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.

4. Il CCNI consente ai docenti non abilitati assunti a tempo determinato nell'a.s. 2024/25, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 18 bis, comma 4, del d.lgs. 59/2017, di presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dall'art. 1, comma 17, del CCNI, anche in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica da parte del competente Ufficio territoriale del conseguimento dell'abilitazione. A tal fine, l'aspirante dovrà comunicare il conseguimento dell'abilitazione all'Ufficio territoriale di destinazione della domanda e a quello di appartenenza, ove non coincidenti. Tale comunicazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 16, del CCNI, tenuto conto di quanto previsto dalla nota MIM-MUR n. 10786 del 28 maggio 2025.

Si segnala che tale comunicazione dovrà essere effettuata **entro l'11 agosto 2025**.

Nella sequenza operativa di cui all'ALLEGATO 1 del CCNI i suddetti docenti sono trattati nelle fasi 40 bis (utilizzazione) e 40 ter (assegnazione provvisoria), limitatamente alle operazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Deroghe ai vincoli di permanenza

Il CCNI recepisce le medesime deroghe ai vincoli di permanenza previste dall’Ipotesi di CCNI 29 gennaio 2025 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2025-2028.

Pertanto, ai docenti assoggettati ai vincoli di permanenza di cui all’art. 1, commi 13, 15 e 16 (vincolo interprovinciale), e comma 14 (vincolo provinciale e interprovinciale) del CCNI è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale, purché rientrino nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Nel rinviare all’art. 1, comma 17, del CCNI in merito all’indicazione delle preferenze da parte dei docenti che intendano beneficiare delle citate deroghe, si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:

- i docenti devono dichiarare, avvalendosi dell’apposito ALLEGATO G pubblicato sul sito del MIM nella pagina “*MOBILITÀ 2025-2026 - sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie*”, di trovarsi in una delle condizioni indicate dalla citata disposizione contrattuale;

- sempre mediante l’ALLEGATO G, devono indicare, a seconda dei casi, il comune di effettiva residenza propria (artt. 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), o degli assistiti o dei figli minori di sedici anni, o del genitore ultrasessantacinquenne, dichiarando la decorrenza dell’iscrizione anagrafica. Nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione della



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

domanda di mobilità annuale si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell'iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi;

- nei casi di docenti che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di docenti che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001, o di docenti che siano coniugi o figli di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118, è necessario allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità). La predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità annuale.

Funzioni di controllo (warning)

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla specifica disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe normativamente o contrattualmente previste, come sopra richiamate.

Coniuge o parte dell'unione civile convivente del personale militare o di categoria equiparata

Il CCNI fa salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria per i docenti che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266. Tali situazioni devono essere comprovate allegando una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, avvalendosi dell'apposito ALLEGATO I pubblicato sul sito del MIM nella pagina "MOBILITÀ 2025-2026 - sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie".

Docenti vittime di violenza di genere

Per la lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita negli specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è prevista la possibilità di presentare, in qualunque momento, domanda di assegnazione provvisoria, a prescindere dalla richiesta del competente Dipartimento di pubblica sicurezza (art. 7, comma 13, del CCNI). La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, avvalendosi dell'apposito ALLEGATO H pubblicato sul sito del MIM nella pagina "MOBILITÀ 2025-2026 - sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie", comprovante l'inserimento nei predetti percorsi di protezione, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

Docenti assunti da concorso straordinario scuola secondaria (D.D. n. 510/2020)

I docenti assunti da concorso straordinario scuola secondaria (D.D. n. 510/2020) con decorrenza



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

giuridica dall'anno scolastico 2020/2021, censiti nel sistema informativo su posto di sostegno (codice ADML, ADSL o BDSD), senza indicazione della classe di concorso, qualora abbiano assolto l'obbligo di permanenza quinquennale e conseguito l'abilitazione sulla classe di concorso, possono presentare domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria da posto sostegno a posto comune avvalendosi del modulo pubblicato sul sito del MIM nella pagina “*MOBILITÀ 2025-2026 - sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie*”, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio territorialmente competente.

La domanda deve pervenire all’Ufficio territorialmente competente secondo la tempistica prevista per la presentazione delle domande tramite l’area Istanze OnLine.

Le medesime modalità devono essere osservate anche nel caso in cui il docente intenda chiedere, contestualmente alla mobilità annuale da posto di sostegno a posto comune, anche la mobilità annuale su posto di sostegno in altra istituzione scolastica. In tal caso l’aspirante deve indicare, nell’apposita sezione del modulo domanda, l’ordine di gradimento prescelto tra i movimenti richiesti.

Qualora l’aspirante abbia presentato più domande di mobilità annuale (ad esempio abbia presentato una domanda con le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, come sopra precisato, e un’altra domanda tramite Istanze OnLine), sarà convalidata dagli Uffici territorialmente competenti soltanto l’ultima domanda pervenuta.

A pena di inammissibilità, alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione richiesta al personale docente dal CCNI, un’unica dichiarazione personale concernente il conseguimento dell’abilitazione alla classe di concorso. La dichiarazione deve essere resa utilizzando il modello pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito nella pagina “*MOBILITÀ 2025-2026 - sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie*” (ALLEGATO L – Dichiarazione docenti sostegno D.D. 510/2020).

Al fine di espletare correttamente le operazioni di mobilità del personale in oggetto, gli Uffici territorialmente competenti dovranno - previa cancellazione di eventuali domande di mobilità annuale presentate on line contestualmente all’istanza prodotta secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale - provvedere all’operazione giuridica di rettifica della titolarità, associando al tipo posto di sostegno la classe di concorso indicata dagli interessati nella dichiarazione personale di cui al citato ALLEGATO L.

Successivamente, dovranno valutare, inserire al SIDI e convalidare le istanze di mobilità annuale, ivi comprese le eventuali istanze presentate on line e precedentemente cancellate per poter operare la rettifica di titolarità.

Assegnazioni provvisorie

Il CCNI ha previsto, quale ulteriore motivo per presentare domanda di assegnazione provvisoria, il ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

È consentita la possibilità di presentare la domanda di assegnazione provvisoria all'interno del comune suddiviso in più distretti sub-comunali, fermi restando i requisiti di cui all'art. 7 del CCNI, indipendentemente dall'esercizio di una delle precedenze previste dall'art. 8 del CCNI.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

Sono state disciplinate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti titolari sui posti di educazione motoria nella scuola primaria, prevedendo che tali docenti partecipino alle operazioni di mobilità annuale con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni:

- le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparate alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria su altra classe di concorso;
- l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario;
- i docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.

Sistema delle precedenze

- Con riferimento all'art. 8, comma 1, punto II, del CCNI, e limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia, si evidenzia l'innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza ai docenti, trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, che chiedono il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.

- Con riferimento all'art. 8, comma 1, punto IV, del CCNI, si segnala la seguente modifica: in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, modificativo dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è più contemplata la figura del referente unico dell'assistenza; è stata pertanto riconosciuta la precedenza nelle operazioni di mobilità annuale, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti nel CCNI, ai docenti in qualità di:
- personale docente destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia genitore, anche adottante o chi, individuato dall'autorità competente, eserciti legale tutela, di soggetto



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio con disabilità grave perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;

- personale docente destinatario dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia coniuge o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. n. 76/2016 di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
- docenti figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità;
- ai sensi dell’art. 42 bis del decreto legislativo 151/2001 docenti genitori anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del decreto legislativo 80/2015 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
- docenti genitori anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali;
- fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;
- personale docente, non richiamato ai precedenti punti, destinatario dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/1992 che sia parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile o il convivente di fatto ai sensi dell’art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76/2016 della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, o affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Allegati al CCNI personale docente, educativo ed irc

ALLEGATO 1 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - personale docente

Nella sequenza operativa sono state introdotte nuove fasi relative ai movimenti dei docenti assunti nell’a.s. 2024/25 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

ALLEGATO 2 - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo

È stata riprodotta la tabella dei trasferimenti a domanda e d’ufficio allegata all’Ipotesi di CCNI mobilità relativo agli anni scolastici del triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, con le precisazioni di cui all’art. 1, comma 6, del CCNI.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

ALLEGATO 3 - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo

Sono stati aggiornati i punteggi previsti per le esigenze di famiglia sulla base di quanto disposto dalla tabella dei trasferimenti a domanda e d'ufficio allegata all'Ipotesi di CCNI mobilità relativo agli anni scolastici del triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.

PERSONALE ATA

Anche in riferimento al **personale A.T.A.**, le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria potranno essere presentate **dal 14 luglio al 25 luglio 2025**.

Le domande del predetto personale dovranno essere presentate, come negli anni scolastici precedenti, avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione *Mobilità* del sito del MIM e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Si illustrano, di seguito, le principali novità e modifiche intervenute rispetto al testo contrattuale previgente.

Come noto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 18 gennaio 2024 ha ridefinito il sistema classificatorio del personale A.T.A., prevedendo, tra le altre novità, la sostituzione del profilo professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con quello del Funzionario delle Elevate qualificazioni, al quale può essere conferito, da parte dell'Ambito Territoriale, un incarico triennale di D.S.G.A.

In tale contesto, la contrattazione collettiva nazionale ha introdotto, tra le disposizioni di interesse, anche specifiche previsioni concernenti la sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A. (art. 57 del C.C.N.L.). Tali novità hanno reso necessaria, già a partire dallo scorso anno, la riscrittura dell'art. 14 del C.C.N.I., relativo alla disciplina della copertura dei posti vacanti e/o disponibili di Funzionario E.Q. titolare di incarico, nonché l'adozione di un decreto ministeriale recante i criteri per il conferimento dell'incarico di sostituzione (D.M. 132/2024).

Con particolare riguardo al citato **articolo 14**, il testo è stato riformulato in modo da specificare una disciplina differenziata per la copertura delle posizioni di lavoro di D.S.G.A. su posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria rispetto a quella prevista dall'articolo 57 del C.C.N.L., che riguarda invece i posti disponibili ma non vacanti.

In particolare, è oggi previsto che, per i posti vacanti e disponibili, l'incarico venga conferito prioritariamente ai funzionari privi di incarico e, in subordine, agli assistenti amministrativi in possesso di specifici requisiti, ai fini dello svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; nel nuovo quadro regolativo, in superamento di quanto delineato dal precedente impianto contrattuale, non è più consentita la copertura delle posizioni di D.S.G.A. su posti vacanti e disponibili mediante l'attribuzione dell'*interim* ai funzionari già titolari di incarico.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Inoltre, nell'ottica di armonizzare le previsioni del contratto integrativo con le innovazioni introdotte dal C.C.N.L., con particolare riferimento all'istituzione della nuova Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, si è reso necessario definire una specifica disciplina in merito a:

- la decadenza dall'incarico e la conseguente utilizzazione del personale titolare riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni, distinguendo tra l'inidoneità all'incarico di D.S.G.A. (**articolo 13, commi 3 e 4**) e l'inidoneità alle mansioni proprie del profilo professionale (**articolo 11, comma 5**). Tale disciplina tiene conto anche della fase transitoria, ovvero della situazione in cui il numero dei funzionari delle elevate qualificazioni sia pari o inferiore al numero degli incarichi di D.S.G.A., condizione che non consente l'esistenza di personale privo di incarico.

Con riferimento, in particolare, all'ipotesi di inidoneità parziale allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale (articolo 11, comma 5), è previsto che il personale riconosciuto parzialmente inidoneo possa continuare ad essere utilizzato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 del C.C.N.I. 25.06.2008 per il restante personale A.T.A., nello svolgimento di funzioni parziali rientranti nel medesimo profilo, secondo quanto specificamente indicato nella relativa certificazione medica, fermo restando che l'accertata inidoneità, anche parziale, alle mansioni proprie del profilo implica, *a fortiori*, l'inidoneità allo svolgimento della funzione di D.S.G.A., con la conseguenza che l'Ambito territoriale non potrà in alcun caso conferire l'incarico al personale interessato.

Con riguardo invece al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni titolare di incarico di D.S.G.A. e riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni relative alla posizione di lavoro di D.S.G.A. (articolo 13, commi 3 e 4), è prevista la decadenza dall'incarico con conseguente utilizzazione del medesimo, a domanda o d'ufficio, su posto vacante o disponibile di Funzionario privo di incarico ovvero, ove ciò non sia possibile, su altro profilo professionale. Si precisa che, allo stato attuale, essendo il numero del personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni inferiore al numero degli incarichi di D.S.G.A., la figura del Funzionario privo di incarico non risulta configurabile, con la conseguenza che l'utilizzazione potrà avvenire esclusivamente su altro profilo professionale.

- l'assegnazione provvisoria, anche in pendenza dell'incarico triennale di D.S.G.A. conferito dall'Ambito, prevedendo la conservazione dell'incarico presso la sede di titolarità e la sostituzione del personale interessato dal provvedimento di assegnazione secondo quanto disposto dall'art. 57 del C.C.N.L. e dal D.M. n. 132/2024. Tale disciplina, in armonia con le



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

disposizioni dettate in tema di mobilità (artt. 48 - bis e 48 - ter C.C.N.I. mobilità) tiene conto del fatto che durante la fase transitoria l'assegnazione provvisoria è subordinata al conferimento di un incarico annuale di D.S.G.A. da parte dell'Ambito territoriale.

- È stato pertanto introdotto un nuovo **articolo 17 - bis** nonché un nuovo **Allegato 6-bis** volto a disciplinare in modo specifico e puntuale le fasi delle operazioni relative ai Funzionari con incarico di D.S.G.A.
- Al fine di assicurare continuità e coerenza con la disciplina prevista per la mobilità ordinaria, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso nel C.C.N.L., è stato esteso anche alla disciplina delle assegnazioni provvisorie il principio della precedenza, a parità di punteggio, in favore dei dipendenti che, sulla base del previgente ordinamento professionale, erano inquadrati nell' Area dei D.S.G.A. (articolo 17 – bis, comma 4).

Inoltre, sempre al fine di garantire coerenza e uniformità con la disciplina definita per la mobilità ordinaria del personale A.T.A., si è provveduto ad aggiornare le disposizioni in materia di precedenze (**articolo 18**). In particolare, è stato riprodotto, nei limiti della compatibilità, quanto previsto nel C.C.N.I. mobilità, includendo, tra l'altro:

- l'estensione a dieci anni del limite temporale per l'esercizio del diritto di precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità;
- l'adeguamento del testo contrattuale in relazione alla soppressione della figura del referente unico per l'assistenza al familiare con disabilità, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha novellato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Oltre a tali adeguamenti, in materia di precedenze, parimenti a quanto già precisato in ordine alla disciplina delle assegnazioni provvisorie dei docenti, sono state altresì introdotte le seguenti innovazioni:

- la richiesta di assegnazione provvisoria per ricongiungimento a soggetto con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è subordinata non più al requisito della convivenza con la persona assistita, bensì al fatto che il richiedente usufruisca, e lo comprovi mediante idonea documentazione, dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 ovvero del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 151/2001 (**art. 17 comma 1**).
- è stata estesa la precedenza, limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, anche al personale A.T.A. genitore, adottivo o affidatario, con figli di età compresa tra i dodici e i sedici anni (**art. 18, IV, lett. m**);
- viene estesa la precedenza ai fratelli e alle sorelle che prestano assistenza a soggetti con disabilità in situazione di gravità, anche in assenza di convivenza con l'assistito, purché nel rispetto delle stesse condizioni previste per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità. (**art. 18, IV, lett. m – bis**);



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Sono state altresì previste le seguenti ulteriori integrazioni al testo contrattuale previgente:

- Ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza nelle assegnazioni provvisorie per ricongiungimento al familiare, è previsto che, nei casi in cui nel comune di ricongiungimento non siano presenti istituzioni scolastiche alle quali il richiedente possa accedere, sia possibile indicare il comune in cui ha sede un'istituzione scolastica che comprenda un plesso o una sezione staccata situata nel comune di residenza del familiare o, in via residuale, un comune viciniore in cui sia presente un'istituzione scolastica richiedibile. Con specifico riguardo poi al personale assistente tecnico in servizio nel primo ciclo di istruzione, è stabilito che lo stesso possa partecipare alle operazioni riferite alla scuola capofila della rete di scuole che comprende un plesso ubicato nel comune di ricongiungimento (**articolo 17, comma 3**).
- Con riferimento al personale in regime di part time, è stata introdotta la possibilità che, su specifica richiesta dell'interessato, l'assegnazione provvisoria possa essere disposta su spezzoni orari corrispondenti al proprio orario di servizio, anche mediante l'accorpamento di spezzoni compatibili distribuiti su più istituzioni scolastiche, ovvero su un posto intero da ricondurre, in sede di assegnazione, all'orario part time del richiedente (**articolo 17, comma 8**).

Si segnala inoltre l'armonizzazione del testo contrattuale (**articolo 17, comma 12**) anche con riferimento alla possibilità, per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, di presentare in qualsiasi momento istanza di assegnazione provvisoria, indipendentemente da una richiesta formale da parte del competente Dipartimento di Pubblica Sicurezza, quale misura a tutela della loro sicurezza personale e continuità lavorativa.

Da ultimo, si è provveduto a trasporre nel C.C.N.I. (**articolo 17, comma 13**) quanto già previsto all'interno dell'annuale nota operativa relativamente all'ammissione alle operazioni di assegnazione provvisoria anche del personale ex LSU con rapporto di lavoro a tempo parziale, sebbene limitatamente alle disponibilità di spezzoni orari non inferiori al corrispondente orario di servizio in godimento.

DISPOSIZIONI COMUNI

In ossequio ai principi di trasparenza e di tutela del trattamento dei dati personali, si segnala che la pubblicazione delle graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento



*Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico*

Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

ULTERIORI INDICAZIONI

Nell’ambito dell’art. 3, comma 5, il CCNI ricomprende, tra le specifiche situazioni che prevedono la possibilità per la contrattazione integrativa regionale di definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione:

- gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, Rieti, ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia, all’area Flegrea della regione Campania;
- gli eventi alluvionali delle province della regione Emilia-Romagna e delle Marche (Pesaro, Urbino, Fano);
- la casistica prevista per l’attuazione dell’art. 11 del D.L. 71/2024, classe di concorso A-23 “Italiano per alloglotti”, nonché con riferimento all’art. 2 della L. 150/2024.

Fermo restando quanto precisato per il personale docente, si ricorda che tutte le restanti operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 31 agosto 2025.

Si chiede di dare la massima urgente diffusione alla presente nota e si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
11.07.2025
17:07:16
GMT+01:00

